



**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 11 in data 14/06/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
SUI RIFIUTI - TARI.**

L'anno **duemilaventuno** addì **quattordici** del mese di **giugno** alle ore **21:00**,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è svolto in
seduta **Ordinaria** ed in sessione di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale.
Risultano presenti all'inizio della discussione del presente punto i Signori:

-1 PONCET Giovanni Cesare	Presente	-7 MARTIN Thomas	Presente
-2 CANTELE Maurizio	Presente	-8 PRETATO Thomas Luciano	Presente
-3 RUSTICHELLI Francesco	Presente	-9 COLARELLI Andrea Maria	Presente
-4 DETTA Francesco	Presente	-10 LANTELME Pier Luigi	Presente
-5 TEDESCHI Emanuela	Presente	-11 FONTANA Massimo	Presente
-6 PASSET GROS Monica	Presente		

Totale Presenti: 11
Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale Dott. JOANNAS Diego il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PONCET Giovanni Cesare
assume la Presidenza e dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'identità personale di tutti i componenti, in presenza o collegati in videoconferenza, è stata accertata da parte del Segretario Comunale, comprese le votazioni, secondo le modalità indicate nel Decreto del Sindaco n. 1 del 19.03.2020

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata*

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Dato atto che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;

Dato atto che con D.L. n. 56 del 20 aprile 2021, rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e del rendiconto di gestione 2020;

Visto l'art.30 , comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n.41, così come modificato dalla Legge di conversione del 21 maggio 2021 n.69, che testualmente dispone "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

Visto l'art.1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (Tari) componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art.1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari);

Considerato che a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116, in attuazione della Direttiva europea n. 2018/851 e 852 agli artt.183,184,198 e 238 del Testo unico ambientale D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 in merito alla nuova definizione di rifiuti urbani e alla eliminazione della facoltà dei Comuni di procedere tramite regolamento all'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani e vista la nuova classificazione di rifiuto urbano , rifiuto speciale , rifiuti pericoloso e non pericoloso obbligatoria per tutti gli Enti;

Considerato inoltre che l'art.183 comma 1, lettera b-ter), con la definizione di "rifiuto urbano" include anche al punto 2 *"i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies"*; e considerato a tale fine quanto dispone testualmente l'art.238 comma 10, *" Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale"* ;

Visto che l'art. 183 , comma 1, lettera b-sexies) testualmente dispone *" i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione"*; escludendo dai rifiuti urbani i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi derivanti da produzioni industriali, artigianali e agricole se diversi da quelli indicati di cui al punto 2 lettera b-ter) che rientrano invece nella definizione di rifiuti urbani e che le utenze non domestiche possono continuare a conferire al servizio pubblico salvo quanto dispone l'art.238, comma 10 del D.Lgs. n.152/2006;

Visto l'art.184 del D.Lgs. n.152/2006 in merito alla classificazione dei rifiuti che testualmente dispone *"1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. **Sono rifiuti urbani** i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter). 3. **Sono rifiuti speciali:**a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2; f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2; g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla*

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter); i) i veicoli fuori uso. 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto. 5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.

Visto l'art.198 , comma 2bis , che testualmente dispone “Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”.

Considerato che le modifiche normative apportate al Testo unico ambientale dal D.Lgs. n.116/2020, determinano cambiamenti rilevanti, sia in termini di potestà di assimilazione da parte dei Comuni, con la conseguente nuova classificazione dei rifiuti, sia in termini di sottrazione alla base imponibile del prelievo sui rifiuti di parti rilevanti di superficie (attività industriali, artigianali e agricole) sempre con la rigidità di un prelievo sui rifiuti ancorato alla copertura totale dei costi del servizio;

Vista la Circolare del Ministero della Transazione ecologia (MITE) del 12 aprile 2021, con cui alcuni aspetti interpretativi dell'attuale normativa sono stati in parte chiariti, pur restando presente ancora una situazione di incertezza e di difficile coordinamento con la normativa tributaria e con le nuove prescrizioni dettate dall'ARERA in tema di determinazione dei costi del servizio dei rifiuti urbani.

Ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti - Tari adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n.116/2020 ;

Evidenziato tuttavia che, in relazione alla disciplina applicativa di tali nuovi aspetti, rimangono da chiarire molteplici profili, si conferma l'applicabilità del Regolamento Tari adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n.116/2020 a partire dal 1° gennaio 2021, con riserva di adozione di tutti gli ulteriori atti necessari per garantire la corretta riscossione dell'entrata;

Ritenuto inoltre necessario formalizzare quanto viene già applicato in base alla normativa primaria, apportando delle modifiche :

- all'Allegato 2 classificazione utenze non domestiche D.P.R. n. 158/1999 – comuni fino a 5.000 abitanti, modificando le categorie 8 e 9, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto fiscale 2020, art.58-quinquies, legge di conversione n.124/2019, che ha equiparato gli studi professionali alle Banche e istituti di credito, spostandoli dalla categoria 8 alla categoria 9;

Sentita l'illustrazione delle modifiche regolamentari da parte della D.ssa Silvia Prato, responsabile dell'area tributi.

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 , lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 – TUEL, così come modificato dell'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Esperita la votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti	n. 11
Astenuti	n. 3 (Colarelli A., Lantelme P. e Fontana M.)
Votanti	n. 8
Favorevoli	n. 8
Contrari	n. =

Constatato l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

- **di approvare** il nuovo Regolamento per l'applicazione della Tari adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n.116/2020 a partire dal 1° gennaio 2021 e con riserva di adozione di tutti gli ulteriori atti necessari per garantire la corretta riscossione dell'entrata, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

- **di evidenziare** che l'art.30 , comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n.41, così come modificato dalla Legge di conversione del 21 maggio 2021 n.69, che testualmente dispone "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

- **di evidenziare** tuttavia che, in relazione alle modifiche al D.Lgs. n.152/2006 , rimangono da chiarire molteplici profili;

- **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15**bis** D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per

via telematica entro il 14 ottobre 2021, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2021;

- **di prendere atto** che, con l'approvazione di questo Regolamento da parte del Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto con l'entrata in vigore del nuovo regolamento;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

- **di dare atto** che, in riferimento alla presente delibera, sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

- **di dare atto**, che ai fini della trasparenza e della conoscibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 la presente verrà pubblicata all'albo pretorio on line dell'ente.

Delibera di C.C. n. 11 del **14/06/2021**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI -
TARI.**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
PONCET Giovanni Cesare

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
JOANNAS Diego
